

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1572

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRITTA GRAINER, GRIGNAFFINI, RIZZA, AMICI, BARTOLICH, BINDI, BIRICOTTI, BONFIETTI, BONSAANTI, BRACCI MARINAI, CAMOIRANO, CHIAROMONTE, CHIAVACCI, COMMISSO, CORDONI, CORNACCHIONE MILELLA, DALLA CHIESA, DE SIMONE, FINOCCHIARO FIDELBO, IOTTI, JERVOLINO RUSSO, LENTI, LOPEDOTE GADALETA, LORENZETTI, MAFAI, MANZINI, MARIANI, NADIA MASINI, MAZZUCA, MELANDRI, MOIOLI VIGANÒ, MONTECCHI, MORONI, NARDINI, MAGDA NEGRI, PISTONE, PIZZICARA, POZZA TASCA, PROCACCI, SERVODIO, STAMPA, STANISCI, TURCO, VALPIANA, VIGNERI**

Delitti contro la libertà sessuale

*Presentata il 7 novembre 1994*

ONOREVOLI COLLEGGHI! La riforma legislativa in materia di delitti sessuali e un progetto la cui iniziativa è partita all'interno del movimento delle donne (MDL) intorno al 1977.

Al 1977 risale la prima proposta di legge di iniziativa parlamentare: la n. 1919 prima firmataria l'onorevole Bottari, ripresentata nel 1979.

Al 29 marzo 1980 risale la proposta di iniziativa popolare.

Da allora ad oggi sono trascorsi oltre 16 anni durante i quali altri progetti sono stati presentati. Ci sono state discussioni estese nei due rami del Parlamento: si sono anche definiti testi unificati senza riuscire a legiferare in una materia così impor-

tante. I tentativi si sono arenati nella X legislatura quando i due rami del Parlamento hanno approvato due testi di legge differenti.

Le ragioni sono diverse e attengono alla complessità della materia di cui si tratta sotto il profilo giuridico, sociale, politico che interpella anche la coscienza individuale di ognuno, le diverse culture e le concezioni dei rapporti interpersonali, della sessualità.

Il dibattito, il confronto, è stato ampio in Parlamento e nel Paese; ha coinvolto donne e uomini, ragazze e ragazzi in ogni comunità.

Pensiamo che il Parlamento abbia il dovere di dare veste legislativa a un in-

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sieme di orientamenti già acquisiti nelle coscienze individuali, nel senso comune e anche nella cultura giuridica.

La violenza sessuale è un reato grave; e un reato contro la persona, contro la libertà sessuale.

Va modificata, quindi, quella parte del codice penale (del 1930) che considera la violenza sessuale un delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume.

È un punto, questo, maturo; pensiamo sia largamente condiviso anche dalle deputate e dai deputati dei diversi gruppi politici eletti in questa legislatura.

È un punto comune alle diverse proposte di legge che sono state presentate. Acquisirlo significa ristabilire una sintonia con i sentimenti e gli orientamenti del Paese ed è preliminare ad ogni altro intervento legislativo sulla materia.

La presente proposta di legge ha il semplice scopo di spostare, nel codice penale, i « delitti contro la libertà sessuale » dal titolo IX (dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume) al titolo XII (dei delitti contro la persona), prevedendo che sia poi il Governo a coordinare corrispondentemente la normativa vigente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Gli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525 e 526 del codice penale sono collocati nel titolo XII del libro II, assumono rispettivamente la numerazione 593-*bis*, 593-*ter*, 593-*quater*, 593-*quinqüies*, 593-*sexies*, 593-*septies*, 593-*octies* e 593-*novies* e sono compresi nel capo I-*bis* « Dei delitti contro la libertà sessuale ».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo allo scopo di coordinare le disposizioni legislative vigenti in conseguenza di quanto previsto al comma 1 e di applicare il trattamento processuale previsto per i delitti contro la persona di cui al titolo XII del libro II del codice penale ai delitti di cui al comma 1.

